



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-12-2016 (punto N 29)

Delibera N 1407 del 27-12-2016

Proponente

CRISTINA GRIECO
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Gabriele GRONDONI

Estensore SILVIA MARCONI

Oggetto

Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)

Presenti

VITTORIO BUGLI

VINCENZO
CECCARELLI

FEDERICA FRATONI

CRISTINA GRIECO
MONICA BARNI

MARCO REMASCHI

STEFANIA SACCARDI

Assenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazion</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Direttiva accreditamento

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in particolare l’art. 16 bis;

Visto il regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, come modificato dal d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, e in particolare l’art. 71, comma 2, il quale prevede che “con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento”;

Richiamato l’Accordo Stato-Regioni allegato A) del 18 febbraio 2000 relativo all’accreditamento delle sedi formative;

Richiamato in particolare il Decreto del Ministero del Lavoro n. 166 del 25 maggio 2001 (pubblicato sulla GURI del 14 luglio 2001 n. 162) in materia di “Accreditamento delle sedi formative e orientative”;

Richiamato l’Accordo ai sensi dell’articolo 8 comma 6 legge 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, Il Ministero dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la “definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi” approvato il 20 marzo 2008 e in particolare l’allegato 5 del suddetto accordo recante “i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell’obbligo di istruzione”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. che approva il “Sistema Regionale di Accreditamento per gli organismi che svolgono attività di formazione. Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2012, n. 982, e s.m.i. recante “Sistema Regionale di Accreditamento Delle Botteghe-Scuola: Approvazione Direttiva per l’Accreditamento delle Botteghe Scuola”;

Considerata la necessità di operare una revisione complessiva delle specifiche tecniche dei requisiti, nonché delle modalità e delle procedure per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento degli organismi formativi a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 47/R/2003 dal d.p.g.r. 3/R/2015 sopra citato;

Visto il disciplinare del “Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l’art. 58 “Nome transitorie e finali”, comma 5 del citato d.p.g.r. 3/R/2015, che prevede che fino al termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2003, gli organismi formativi sono accreditati e mantengono l’accreditamento secondo le disposizioni del d.g.p.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 3/R/2015;

Ritenuto di individuare i seguenti termini di cui all'art. 58 "Nome transitorie e finali", comma 5 del d.p.g.r. 3/R/2015:

- a) sei mesi dalla data di pubblicazione sul Burt della presente deliberazione, per presentare una domanda di accreditamento ai sensi della DGR 968/2007;
- b) fino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione per il mantenimento dei requisiti, qualora sia stata presentata una nuova domanda di accreditamento, ai sensi del disciplinare allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire che, trascorsi quindici mesi dalla data di pubblicazione sul Burt della presente deliberazione, con decreto del dirigente della competente struttura della Direzione Istruzione e formazione è revocato l'accreditamento agli organismi formativi accreditati e a quelli sospesi, secondo quanto previsto dalla DGR 968/2007, che non hanno presentato una nuova domanda di accreditamento;

Considerato che la citata DGR 968/2007 e successive modifiche cesserà la sua efficacia decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione sul Burt della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di stabilire che l'efficacia del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica", di cui all'Allegato A, decorre a far data dal giorno successivo a nove mesi dalla pubblicazione sul Burt della presente deliberazione, fatto salvo quanto previsto nei seguenti articoli del disciplinare stesso, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul Burt della presente deliberazione:

- Art. 2.4 "Accreditamento formazione per l'istruzione e formazione professionale";
- Art. 2.4.1 "Requisiti specifici per Accreditamento ambito obbligo d'istruzione";
- Art. 4 "Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento degli organismi formativi", limitatamente all'ambito dell'obbligo di istruzione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009, con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e s.m.i.;

Ritenuto di demandare al dirigente della competente struttura della Direzione Istruzione e formazione per l'approvazione degli ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Dato atto dell'informativa data alla Commissione consiliare competente in data 22 dicembre 2016;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il disciplinare del “Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l’efficacia del disciplinare di cui al punto 1 decorre a far data dal giorno successivo a nove mesi dalla pubblicazione sul Burt della presente deliberazione, fatto salvo quanto previsto nei seguenti articoli del disciplinare stesso, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul Burt della presente deliberazione:
 - Art. 2.4 “Accreditamento formazione per l’istruzione e formazione professionale”;
 - Art. 2.4.1 “Requisiti specifici per Accreditamento ambito obbligo d’istruzione”;
 - Art. 4 “Dispositivo operativo dei requisiti per l’accreditamento degli organismi formativi”, limitatamente all’ambito dell’obbligo di istruzione;
3. di individuare i seguenti termini previsti dall’art. 58 “Nome transitorie e finali”, comma 5 del d.p.g.r. 3/R/2015:
 - a) sei mesi dalla data di pubblicazione sul Burt della presente deliberazione, per presentare una domanda di accreditamento ai sensi della DGR 968/2007;
 - b) fino alla data del provvedimento di iscrizione nell’elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione o del provvedimento di rigetto, per il mantenimento dei requisiti, qualora sia stata presentata una nuova domanda di accreditamento ai sensi del disciplinare allegato alla presente deliberazione;
4. di stabilire che, trascorsi quindici mesi dalla data di pubblicazione sul Burt della presente deliberazione, con decreto del dirigente della competente struttura della Direzione Istruzione e formazione è revocato l’accreditamento agli organismi formativi accreditati e a quelli sospesi, secondo quanto previsto dalla DGR 968/2007, che non hanno presentato una nuova domanda di accreditamento;
5. di stabilire che la citata DGR 968/2007 e successive modifiche cessa la sua efficacia decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione sul Burt della presente deliberazione, fermo restando che nei tre mesi antecedenti la data della cessazione dell’efficacia non saranno accettate le domande di accreditamento presentate ai sensi della stessa DGR 968/2007;
6. di rinviare a successivo atto la definizione dei requisiti e delle modalità tecniche per l’accreditamento dei servizi di descrizione, validazione delle competenze di cui all’art. 2.3 “Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione” dell’Allegato A, con riferimento in particolare alla presenza dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al capo II del d.lgs. 13/2013.
7. di dare mandato al dirigente della competente struttura della Direzione Istruzione e formazione per l’approvazione degli ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GABRIELE GRONDONI

Il Direttore
PAOLO BALDI